Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Venerdì, 10 novembre 1933 - Anno XII** **Numero 260**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1408.

Inclusione di una voce nella tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1933, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto il regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1932, n. 1955;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta la seguente voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473:

« 41. — Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 1409.
Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Sentita la 3ª Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, è istituita in Genova una R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Genova, visto e firmato, d'Ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 12. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo commerciale di GENOVA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Genova ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di tre corsi completi biennali.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 152.000;

2° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

3° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Genova i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola. L'arredamento e il materiale didattico e scientifico sono forniti dagli Enti locali rappresentati nel Consiglio d'amministrazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Genova;

c) di un rappresentante del Comune di Genova;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale e i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame, — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (Cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 16.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, avrà le funzioni del Consiglio un Commissario governativo.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo commerciale di GENOVA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N	Gruppo A ruolo e grado		
1. **Direzione** senza insegnamento.	1	A - 7°	—	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	2	B - 11° - 8°	—	
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	2	Id.	—	
4. **Scienze naturali e fisica - merceologia.**	1	Id.	—	
5. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	
6. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
7. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	—	—	1	
8. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
9. **Calligrafia**	—	—	1	
10. **Dattilografia** . . .	—	—	1	
11. **Stenografia**	—	—	1	
12. **Religione**	—	—	1	
13. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	

II. — *Personale amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1410.
Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto presentato per il governo della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma, con il quale viene modificato lo statuto dell'Ente, attualmente in vigore;
Visti gli atti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Visto il R. decreto 18 luglio 1893, n. 347;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma, in data 20 ottobre 1933-XI, composto di diciassette articoli, aggiungendo in fine all'articolo 8 il seguente comma: « Il segretario generale interviene alle sedute del Consiglio nazionale destinate all'approvazione dei bilanci ed alla nomina dei revisori dei conti, per dare chiarimenti, senza però prendere parte alla votazione ».
Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 42. — MANCINI.

Statuto della Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma.

Il commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri » visto lo statuto attualmente in vigore, e ritenuta la opportunità di assicurare mediante opportune modificazioni al detto statuto un'azione maggiormente pronta, rapida e continua, all'ordinamento della Società, delibera di sottoporre all'approvazione Reale, il seguente nuovo statuto composto di 17 articoli:

Art. 1.

La Società nazionale « Dante Alighieri » ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana fuori del Regno e di tenere alto dovunque il sentimento d'italianità inteso secondo lo spirito della Rivoluzione Fascista.

Art. 2.

Per raggiungere i suoi scopi la Società istituisce e sussidia scuole e corsi di lingua e cultura italiana per connazionali e stranieri; istituisce biblioteche, diffonde libri e pubblicazioni, organizza conferenze, assegna premi e si avvale di qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 3.

La Società è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, al quale, al principio di ogni anno, il presidente della Società rassegna, per l'approvazione, una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente, nonchè copia del conto consuntivo.

Art. 4.

La Società ha la sua sede centrale in Roma nel Palazzo di Firenze.
La sua organizzazione periferica è costituita da Comitati locali nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero.

Art. 5.

Sono organi sociali:
1° il presidente;
2° il Direttorio;
3° il Consiglio nazionale;
4° il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il presidente è il capo della Società ed in sè riassume tutti i poteri sociali.

Art. 7.

Il Direttorio è composto di sei membri, uno dei quali con funzioni di vice presidente e altro con funzioni di segretario generale, nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente.
I membri del Direttorio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il Direttorio assiste il presidente nel governo della Società. Viene convocato dal presidente tutte le volte che egli ne ravvisi l'opportunità, ed almeno una volta ogni due mesi.
Il vice presidente ha l'incarico di sovraintendere alle finanze sociali e di coadiuvare il presidente, sostituendolo in caso di impedimento o di assenza.
Il segretario generale dirige l'Ufficio centrale della Società. Cura l'organizzazione periferica e gli sviluppi dell'attività sociale seguendo le direttive del presidente.
Le cariche di presidente e dei membri del Direttorio sono gratuite, tranne quella del segretario generale.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale è composto dai fiduciari provinciali
Il Consiglio nazionale si aduna almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la nomina dei revisori dei conti e per pronunziarsi con voto consultivo su determinati argomenti proposti dal presidente. Si aduna straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Fanno parte di diritto del Consiglio nazionale:
1° il rappresentante del Direttorio nazionale del P.N.F.;
2° il direttore generale delle Scuole italiane all'estero;
3° il direttore generale degli Italiani all'estero;
4° i direttori generali del Ministero dell'educazione nazionale preposti all'istruzione superiore, all'istruzione media, all'istruzione tecnica, all'istruzione elementare;

5° il rappresentante dell'Istituto nazionale fascista di cultura;
6° il rappresentante dell'Opera nazionale Balilla;
7° il direttore generale dell'Opera nazionale Dopolavoro;
8° il direttore generale della « L.U.C.E. »;
9° il direttore generale dell'E.N.I.T.

Le adunanze del Consiglio nazionale si tengono consuetudinariamente in Roma e sono presiedute dal presidente della Società.

I membri del Direttorio vi intervengono di diritto.

Ai membri del Consiglio nazionale non compete alcuna indennità.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da due revisori che adempiono al loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso dell'esercizio finanziario per il quale sono stati nominati. Sul bilancio consuntivo presentano apposita relazione al Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il presidente ha facoltà di nominare consiglieri emeriti tra le persone altamente benemerite della « Dante ». Sono nominati a vita ed il loro numero è di 30.

Art. 11.

Il presidente della Società nomina fiduciari provinciali i presidenti dei Comitati che hanno sede nei capoluoghi di Provincia.

I fiduciari provinciali coltivano i rapporti con le LL. EE. i Prefetti e con i segretari federali del P. N. F., curano l'organizzazione sociale nelle rispettive provincie, assistono i Comitati già esistenti, promuovono la fondazione dei Comitati nuovi seguendo le direttive e le istruzioni del presidente della Società.

Art. 12.

Il presidente della Società nomina i presidenti dei Comitati nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero e può, ove a suo giudizio ne ricorra la necessità, revocarli.

Art. 13.

Il presidente della Società autorizza la costituzione dei Comitati locali nel Regno, nelle Colonie e all'Estero, previa iscrizione di almeno 25 soci perpetui e ordinari.

I Comitati locali costituiscono Sottocomitati studenteschi e Sottocomitati femminili. Funzionano sulla base di regolamenti interni preventivamente approvati dal presidente della Società.

I Comitati locali rispondono direttamente al presidente della Società per tutti i loro introiti ordinari e straordinari e ne inviano rendiconti annuali in conformità delle norme regolamentari.

I Comitati locali situati nel Regno mettono a disposizione della sede centrale l'importo di tutti i loro introiti, detratte le somme necessarie per le loro spese di amministrazione nei termini e nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Il presidente della Società può per gravi motivi, a suo insindacabile giudizio, sciogliere i Comitati locali.

Art. 14.

Possono far parte della Società gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità, italiani e stranieri, che accettano il presente statuto e che assumono l'impegno di pagare i contributi fissati per le singole categorie di soci.

I soci si distinguono in:

1° soci perpetui che pagano una volta tanto:
a) L. 500 almeno se enti pubblici e privati;
b) L. 200 se persone;
2° soci ordinari che pagano annualmente L. 12;
3° soci studenti, il contributo annuo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari;
4° soci aderenti delle Scuole primarie.

Art. 15.

La Società provvede allo svolgimento della sua attività coi proventi forniti dal tesseramento delle varie categorie di soci, coi contributi di enti e di privati, coi redditi del patrimonio sociale. Le quote dei soci perpetui ed i proventi derivanti da eredità, lasciti, legati, donazioni, ecc. vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società.

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 16.

Il presidente della Società indice almeno ogni due anni un Raduno nazionale dei soci in città del Regno e delle Colonie a scopo di propaganda e di cultura.

Il presidente della Società determina il luogo del Raduno, ne stabilisce il programma e ne presiede le adunanze.

Art. 17.

Il presidente della Società provvederà a sottoporre all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, le norme regolamentari di applicazione del presente statuto.

Roma, 20 ottobre 1933 - Anno XI

Il segretario generale: GIGI MAINO. *Il Commissario straordinario:* On. FELICE FELICIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re, con la modifica disposta del Regio decreto di approvazione in data 26 ottobre 1933-XI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 683 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sverko » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sverko Antonio, figlio di Antonio e di Baxa Maria, nato a Pola il 13 gennaio 1890 e abitante a Pola, via Rosanda n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sferco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Boico Andreanna di Pietro e di Zecchini Giuseppina, nata a Orsera il 7 agosto 1900, ed al figlio Luciano, nato a Pola il 19 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4297)

N. 114 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Vicich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vicich Giovanni del fu Antonio e della fu Pinzan Maria, nato a Dignano il 5 settembre 1879 e residente a Dignano, via G. Cleva n. 882, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Vicich » in « Vicini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Chiavalon Maria fu Giovanni e di Bonassin Maria, nata a Dignano il 10 novembre 1878, ed alla figlia Maria, nata a Dignano il 17 gennaio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4298)

N. 980 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Svich » è di origine italiana e che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-mere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Svich Matteo Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Ghergetta Emma, nato a Fasana (Pola) il 19 luglio 1898 e abitante a Fasana n. 131, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vicchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Passutto Maria di Antonio e di Adamo Adelaide, nata a Valvasone l'11 luglio 1898, ed ai figli nati a Fasana: Giuseppe Antonio, il 9 novembre 1921; Luigi, il 14 marzo 1924; Emma, il 16 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4299)

N. 644 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersettich Caterina ved. Marzari, figlio di Angelo e di Anna Zucca, nato a Caroiba (Montona) il 6 ottobre 1877 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersetti » (Ghersetti Caterina ved. Marzari).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4300)

N. 362 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ivancich » e « Grbac » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Grbac Mattea ved. Ivancich Antonio, figlia del fu Giovanni e della fu Saina Mattea, nata a Lanischie l'8 dicembre 1859 e abitante a Pola, Monte Grande n. 395, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherba » e « Giovannini » (Gherba Mattea ved. Giovannini).
Con la présente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Giovannini » anche ai figli: Giovanni, nato a Bergozza (Lanischie) il 22 dicembre 1894 e Giuseppe, nato a Pola l'8 febbraio 1899, nonchè alla nuora Ivancich Eufemia fu Giuseppe Damianich e di Radolovich Anna, nata a Gallesano (Pola) il 30 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4301)

N. 357 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. décreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ché approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ivancich » e « Braitovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Braicovich Caterina ved. Ivancich Rocco, figlia del fu Rocco e della fu Rosa Elena, nata a Bergozza (Lanischie) il 18 dicembre 1888 e abitante a Gallesano (Pola), sono réstituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico » e « Giovannini » (Braico Caterina ved. Giovannini).
Con la présente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Giovannini » anche ai figli nati a Pola: Emilio, il 27 febbraio 1922 ed Albino, il 16 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra escuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4302)

N. 879 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. décreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ché approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scubla » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scubla Liberato, figlio del fu Giovanni e della fu Jerbulla Francesca, nato a Gallignana (Pisino) il 17 aprile 1858 e abitante a Pola, via Promotore, 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scubbi ».
Con la présente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rovina Antonia fu Giacomo e di Poldrugovac Lucia, nata a Gallignana (Pisino) il 1° gennaio 1861 ed al figlio Giovanni, nato a Gallignana il 7 febbraio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra escuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4303)

N. 878 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. décreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ché approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Skubla » (Scubla) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Skubla (Scubla) Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Rovina Crescenzia, nato a Gallignana

(Pisino) il 6 marzo 1892 e abitante a Pola, via Sissano, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scubli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencovich Maria di Francesco e di Runco Francesca, nata a Pola il 29 gennaio 1893, ed ai figli: Carmela, nata a Ledec il 31 dicembre 1915 e Vanda, nata a Pola il 1° dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4304)

N. 877 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scubla » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scubla Giovanni figlio di Antonio e di Crescenzia Rovina, nato a Gallignana (Pisino) il 15 maggio 1890 e abitante a Pola via Besenghi n. 52, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scubbi».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sferco Anna di Matteo e di Toncich Maria, nata a Sissano (Pola) il 5 gennaio 1895 ed ai figli, nati a Pola: Evelina, il 10 aprile 1918 e Romilda, il 17 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4305)

N. 892 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sagrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Sagrich Fosca, figlia del fu Matteo e della fu Potrat Caterina, nata a Gimino il 9 marzo 1882 e abitante a Pola, via Flavia, 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sagri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antonia, nata a Pola il 28 ottobre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4306)

N. 890 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Susnich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Susnich Giorgio, figlio del fu Giorgio e della fu Raico Maria, nato a Mompaderno (Parenzo) il 14 aprile 1859 e abitante a Pola, via Pisani, 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sosini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Velenich Anna fu Tomaso e fu Radolovich Lucia, nata a Sbandati (Parenzo) il 15 gennaio 1879, ed ai figli: Marco, nato a Varvari (Parenzo) il 1° giugno 1908; Antonio, nato a Barbani il 12 gennaio 1916; Giovanni, nato a Barbani il 28 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4311)

N. 885 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sumberaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sumberaz Stefano, figlio di Antonio e di Wiederman Albina, nato a Gorizia il 23 dicembre 1883 e abitante a Pola, Monte Saline, 500, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sumberesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zornada Amalia di Antonio e della fu Mincus Maria, nata a Trieste il 16 aprile 1885, ed alla figlia Alma, nata a Trieste, il 15 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4312)

N. 884 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sumberaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sumberaz Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Bursich Mattea, nato a Pola il 17 febbraio 1861 e abitante a Pola, via Barzilai, 222, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sumberesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Wiedmann Albina-Guglielma fu Giuseppe e fu Bursich Maria, nata a Pola il 24 marzo 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra escuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4313)

N. 1280 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cernecevich (Ciancevich) Stefano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Abbazia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Cernecevich (Ciancevich) Stefano, del fu Giuseppe e della fu Pierina Illich-Fano, nato a Pola il 1° aprile 1894 e residente a Volosca-Abbazia, villa Blaske n. 342 di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cernecevich (Ciancevich) in « Cianci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zagner Giulia fu Francesca, nata a Pola il 15 luglio 1900 ed alle figlie: Antigone, nata in Abbazia il 3 settembre 1926; Noemi, nata a Volosca il 27 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4314)

N. 1275 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Crastich Rodolfo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Crastich Rodolfo del fu Giuseppe e di Mianich Giovanna Caterina, nato a Visignano il 2 aprile 1901 e residente a Villanova di Parenzo, di condizione cantoniere stradale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crastich in « Roveretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Jugovaz Giuseppina di Giovanni e di Francesca Marecich, nata a Visignano il

2 ottobre 1906 ed ai figli: Bruno, nato a Visignano il 25 luglio 1927 ed Egidio Livio, nato a Villanova di Parenzo, il 4 settembre 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4315)

N. 364 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL' ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Ivanosich » e « Nacinovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Nacinovich Caterina ved. Ivanosich Antonio, figlia del fu Martino e di Verbanaz Domenica, nato a Albona il 25 febbraio 1875 e abitante a Pola, via Faveria, 12, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini » e « Gianozzi » (Nacini Caterina ved. Gianozzi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Gianozzi » anche ai figli nati a Pola: Ermenegilda, il 14 dicembre 1903; Virgilio, il 4 marzo 1908 e Galileo, l'11 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra escuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4316)

N. 901 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scabich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scabich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Pavicich Eufemia, nato a Carnizza (Dignano) il 28 gennaio 1864 e abitante a Pola, Monte Castegner, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola dall'or defunta Maria Udovicich: Giovanna, il 10 dicembre 1895; Carlo, il 5 dicembre 1903; Giusto, il 2 novembre 1908, Antonio, il 2 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4326)

N. 903 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Scabich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scabich Giovanni, figlio di Antonio e della fu Udovicich Maria, nato a Pola l'8 maggio 1890, e abitante a Pola, Monte Castegner, 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scabini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marciaz Elvira fu Antonio e di Udovicich Pierina, nata a Pola il 23 marzo 1898, ed ai figli nati a Pola: Claudio, il 18 febbraio 1922; Adalgiso, il 16 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4327)

N. 899 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Saulich » (Saulig) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Saulich (Saulig) Antonio Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Creglia Eufemia, nato a Castelnuovo d'Arsa (Barbana) il 24 marzo 1889 e abitante a Pola, via Lacea, 64, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fornasar Francesca di Giovanni e di Pettener Francesca, nata a Castelnuovo d'Arsa il 1° gennaio 1895, ed al figlio Giuseppe, nato a Castelnuovo d'Arsa il 28 novembre 1914, ed alle figlie, nate a Pola: Ornella, il 10 novembre 1919; Nerina, il 5 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4328)

N. 897 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sankovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Sankovich Elena, figlia di Giorgio e di Poropat Maria, nata a Dane (Matteria) il 31 marzo 1901, e abitante a Pola, via Sergia, 52, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sanco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4329)

N. 868 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovaz Giorgio, figlio del fu Giovanni e di Visentin Maria, nato a Portole il 23 aprile 1890 e abitante a Peroi (Pola) n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Popovich Caterina fu Demetrio e fu Vucetich Giovanna, nata a Peroi il 19 dicembre 1894 ed ai figli nati a Peroi: Giovanni, il 16 marzo 1922; Melano, il 15 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4330)

N. 869 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stocovaz Giusto, figlio del fu Giovanni e di Visentin Maria, nato a Sbandati (Parenzo) il 18 dicembre 1894 e abitante a Peroi (Pola) n. 86, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4331)

N. 907 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Staneich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Staneich Rodolfo, figlio del fu Martino e della fu Volk Maria, nato a Trieste il 20 agosto 1890 e abitante a Pola, via N. Tommaseo, 28, è restituito, a tutti gli effeti di legge, nella forma italiana di « Stanchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buoncompagno Domenica fu Pietro e di Cherin Maria, nata a Pola 26 settembre 1884, ed alla figlia Elda, nata a Pola il 13 luglio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4332)

N. 857 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sossich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Vlacich Maria, nato a Albona il 25 agosto 1871 e abitante a Pola, Via Premuda n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola dalla or defunta moglie Tommasina Bernetich: Giovanni, il 13 ottobre 1911; Villibaldo, l'8 luglio 1913 e Claudio, il 26 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4333)

N. 363 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivanich-Barbich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivanich-Barbich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Chiraz, nato a Pola il 9 aprile 1894 e abitante a Pola, via Tartini, 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gianni-Barbo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brana di Andrea e di Carolina Poli, nato a Capodistria il 26 febbraio 1892, ed al figlio Bruno, nato a Pola 19 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4335)

N. 821 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal Sig. « Pesar Paolo fu Pietro ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Posar Paolo, figlio del fu Pietro e della fu Dambrosi Antonia, nato a Buie d'Istria il 19 novembre 1872 e residente a Buie d'Istria, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Posar » in « Posarelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Papo Antonia fu An-

tonio e fu Elisa Milos, nata a Buie il 24 novembre 1878, ed ai figli, nati a Buie: Pietro, il 13 novembre 1900; Antonio, il 16 marzo 1905; Elisabetta, il 10 ottobre 1910; Giovanni, il 24 gennaio 1913; Salvatore, il 10 agosto 1919; Paolo, il 24 gennaio 1903; alla nuora Antonini Luigia di Francesco e di Giuliana Furlan, moglie di Paolo Posar, nata a Buie il 30 agosto 1910, ed al fratello Pietro, nato a Buie il 5 ottobre 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4336)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 6 novembre 1933-XII, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano navale ed aeronautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1933-XI.

(6160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 232.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 novembre 1933 – Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.12
Inghilterra (Sterlina)	59.60
Francia (Franco)	74.39
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.657
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.675
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.542
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.68
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	89.30
Id. 3,50 % (1902)	87.775
Id. 3 % lordo	64.35
Consolidato 5 %	94.15
Buoni novennali. Scadenza 1934 (maggio)	100.90
Id. Id. Id. 1934 (novembre)	101.10
Id. Id. Id. 1940	104.90
Id. Id. Id 1941	104.85
Obbligazioni Venezie 3.50 %	91.10

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 43 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 1933, n. 23000-61, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;
Visto il decreto presidenziale in data 3 novembre 1933 che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di n. 43 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il limite di 35 anni, elevato a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare. Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo predetto, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito;

c) che sieno stati classificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di quattro anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, ed otto se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valuta-

bile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*.

Art. 3.

I concorrenti che appartengano al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il 15 dicembre p. v., ovvero entro il giorno 8 gennaio successivo se si tratti di impiegati residenti nelle Colonie, apposita domanda, in carta bollata da L. 5, corredata:

a) del certificato, rilasciato dal competente segretario federale, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, e la data della iscrizione stessa;

b) del titolo di studio prescritto;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, ed alla preferenza nell'ordine di nomina;

d) della copia dello stato matricolare civile, contenente anche le qualifiche;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui al comma precedente, corredata:

a) del titolo di studio prescritto, ove non risulti già acquisito al fascicolo personale;

b) dei documenti e dei titoli che essi ritengano utili ai fini del concorso.

I documenti ed i titoli debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 4.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 6.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12, 13, 14 e 15 febbraio 1934; quella orale in giorno da destinarsi.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 8.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme degli articoli 47, 48 e 49 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 9.

Per la valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà stata riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di legge.

Art. 10.

Con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuti referendari (grado 9°), con le competenze loro spettanti a norma del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale.

L'esame orale verte sul programma delle prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;

b) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari;

c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

(6156)

Concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932 e la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri in data 11 ottobre 1933, n. 23000-60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, ultima parte, del decreto stesso;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti.
Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 29°.

Art. 2.

Il limite massimo di età, di cui al precedente articolo, è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed è portato ad anni 43 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 e concessa, sul limite massimo di età come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.
Il limite massimo di età non si applica ai concorrenti che eventualmente appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o che, come dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, dovrà essere presentata al segretario generale della Corte dei conti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto riguarda gli italiani non regnicoli ed i nativi della Tripolitania e della Cirenaica, e non è privo del godimento dei diritti politici;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato del competente segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'articolo 15 del regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

I candidati potranno essere sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per accertare la completa loro idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale Militare del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ed i figli dei cittadini morti od invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

i) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati del Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.
Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), ed *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto, e composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato designato dal presidente.

Art. 8.

I vincitori del concorso - salvo le esenzioni di legge - saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi, ma con perdita del turno di anzianità.
Al termine del periodo di prova coloro che saranno riconosciuti idonei saranno nominati inservienti in pianta stabile, con le competenze spettanti per tale grado. Gli altri saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 9.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 300 oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le relative quote complementari, qualora posseggano le condizioni all'uopo richieste, salva la riduzione del 12 per cento ai termini del R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491.
A coloro che provengano dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

(6157)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.